

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

La giudice Willelma Monterotti,
a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c.,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel processo introdotto da

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1* ,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Settimio Honorati e Roberta Dardani

OPPONENTE

contro

Controparte_1
[...] , (C.F. *P.IVA_2*), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Colagiacomi;

OPPOSTO

La società cooperativa *Parte_1* ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'incompetenza del tribunale adito a favore degli arbitri in forza delle clausole compromissorie per arbitrato rituale di diritto contenute all'art. 16 del contratto di affidamento stipulato tra le parti il 22 maggio 2022 e degli artt. 40 e 41 dello statuto del consorzio.

Il *CP_1* opposto ha aderito all'eccezione, anche in punto di compensazione delle spese rispettivamente anticipate tra le parti.

Tale clausola compromissoria è valida in quanto viene deferita ad arbitri la soluzione della controversia in tema di diritti disponibili e l'arbitrato ha carattere rituale ed è escluso il potere di decidere secondo equità.

L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale

non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*), tale per cui, laddove operi la clausola compromissoria, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri, il giudice ordinario deve emettere il decreto ingiuntivo richiesto da una delle parti.

Tuttavia, proposta opposizione ed eccepita la competenza arbitrale, si verificano i presupposti fissati nel compromesso.

Pertanto, In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere declinata l'incompetenza del tribunale adito a favore degli arbitri rituali, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo emesso.

Tenuto conto di quanto precisato, le spese di lite dalle parti rispettivamente anticipate devono essere tra di loro compensate.

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del tribunale adito a favore di collegio arbitrale;

dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 19 emesso da questo tribunale il 4 gennaio 2026 che per l'effetto deve essere revocato;

dichiara le spese rispettivamente anticipate tra le parti compensate integralmente ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

Ordina al cancelliere la comunicazione dell'ordinanza alle parti.

Ancona, 7 settembre 2026

La giudice
Willelma Monterotti